

# **Gli accordi con l'Agencia delle Entrate**

***Danila D'Eramo***

***Roma – 27 marzo 2015***



# Gli istituti praticabili

La mediazione si inserisce, ultima nel tempo, tra una serie di istituti cosiddetti “deflattivi del contenzioso”, che sono *l'accertamento con adesione* (e le sue diverse modalità) e la *conciliazione giudiziale ed extra giudiziale*.



L'accertamento con adesione e la conciliazione sono modalità di accordo che conducono alla formalizzazione o revisione di un atto di accertamento in contraddittorio col contribuente.

Con la loro sottoscrizione, quindi, le parti concordano su valori imponibili e di maggiore imposta.



Detti istituti non possono però essere classificati come “transattivi” in quanto l’accordo va trovato sulla base di quanto disposto dalla normativa tributaria. Quindi, si prestano a rimodulare, in forma concordata, accertamenti per i quali emergano nuove documentazioni oppure diverse qualificazioni giuridiche delle fattispecie imponibili oppure a rideterminare casi aventi ad oggetto questioni valutative/estimative.



La mediazione, invece, è attualmente l'unico istituto che, nell'ordinamento tributario, consente di fare valutazioni di economicità e può dirsi "transattivo".

Solo nell'ambito del diritto fallimentare si rinviene l'altro possibile strumento transattivo che è la transazione fiscale, finalizzato alla gestione o risoluzione della crisi d'impresa.



# Reclamo e autotutela

Il reclamo, contenendo una richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto, si colloca nello spazio applicativo dell'autotutela.

Rispetto a questa, però, presenta dei vantaggi:

- Sistematicità delle risposte dell'AF;
- Lo svincolo dal termine d'impugnazione, posto che il reclamo interrompe detto termine e concede alle parti ulteriori 90 gg;
- La responsabilizzazione dell'AF in relazione alle spese di lite.



# Rapporto con gli altri istituti deflattivi, in particolare con l'adesione

Profili rilevanti di differenziazione:

- 1) Coinvolgimento di strutture autonome e diverse da quelle che hanno curato l'istruttoria dell'atto;
- 2) Applicabilità all'intera compagine degli atti impugnabili;
- 3) Obbligatorietà del confronto, da parte del contribuente e dell'Ufficio;
- 4) Diversità dell'ambito di elementi considerati (merito/legittimità).



## *Ratio* dell'istituto: l'elevata litigiosità del comparto tributario

- L'inserimento di una previa, obbligatoria fase pre-processuale è il rimedio congegnato dal legislatore per porre rimedio al grave stato in cui versa la giustizia tributaria: **170 mila** ricorsi (anno 2011) di cui **oltre il 66 %** (circa 113 mila) di valore entro i 20.000 euro.
- Ulteriore fattore di anomalia è la marcata tendenza all'**abbandono della lite esaurito il primo grado di giudizio.**



## *Ratio* dell'istituto: l'elevata litigiosità del comparto tributario

Ciò evidenzia una **dinamica schizofrenica** nella gestione della lite, ove i contendenti dapprima impugnano con qualunque appiglio (o, sotto altro versante, difendono l'atto ad oltranza), salvo poi abbandonare la lite accontentandosi di una sentenza di primo grado.



## I criteri normativi di gestione della mediazione

Il funzionario ha, per espressa indicazione normativa, tre punti di riferimento:

- il grado di sostenibilità della pretesa  
(idoneità della prova a superare il vaglio giurisdizionale)
- l'incertezza della questione controversa, ove il punto di riferimento è la posizione della giurisprudenza di legittimità
- Il principio di economicità dell'azione amministrativa



# I criteri normativi di gestione della mediazione

Il principio di economicità dell'azione amministrativa, impone alla P.A. :

- di evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi a disposizione;
- di utilizzare in modo razionale ed intelligente le risorse;
- di ottimizzare i risultati e i profitti.

E' ovvio che questi parametri risultano ben più evidenti alla luce del valore economico della controversia .

Il criterio dell'economicità va temperato con gli altri due criteri precedentemente menzionati.



## I criteri normativi di gestione della mediazione

Nell'ottica della mediazione ci può stare anche un accordo integralmente confermativo del tributo, concluso al solo scopo di beneficiare di un abbattimento delle sanzioni.

In tal caso viene contemperato il beneficio delle sanzioni ridotte con la rinuncia al ricorso e, pertanto, la certezza di una riscossione certa e in tempi rapidi ed il risparmio di risorse e di ulteriori costi per l'amministrazione.

L' A.F. non è tenuta a tali accordi ma può valutarne la convenienza.



# Ricorsi incardinati dopo il procedimento di reclamo/mediazione

UFFICI	2012 ( A ) *	ISTANZE PRESENTATE (B)	% A/B **	2013 ( C ) *	ISTANZE PRESENTATE (D)	% C/D **	2014 ( E ) *	ISTANZE PRESENTATE (F)	% E/F **	INCREMENTO DECREMENTO ISTANZE PRESENTATE 2014/2013
<b>FROSINONE</b>	106	338	31,36%	302	739	40,87%	221	814	27,15%	10,15%
<b>LATINA</b>	164	492	33,33%	577	1.329	43,42%	256	1.141	22,44%	-14,15%
<b>RIETI</b>	27	132	20,45%	57	379	15,04%	62	324	19,14%	-14,51%
<b>DR DEL LAZIO</b>	6	22	27,27%	34	71	47,89%	25	56	44,64%	-21,13%
<b>ROMA I</b>	700	2.182	32,08%	1.743	5.006	34,82%	844	3.462	24,38%	-30,84%
<b>ROMA II</b>	562	1.402	40,09%	1.428	3.151	45,32%	672	2.520	26,67%	-20,03%
<b>ROMA III</b>	397	1.011	39,27%	907	2.597	34,92%	464	2.295	20,22%	-11,63%
<b>VITERBO</b>	100	312	32,05%	232	671	34,58%	116	837	13,86%	24,74%
<b>Totale</b>	<b>2.062</b>	<b>5.891</b>	<b>35,00%</b>	<b>5.280</b>	<b>13.943</b>	<b>37,87%</b>	<b>2.660</b>	<b>11.449</b>	<b>23,23%</b>	<b>-17,89%</b>